



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 27/03/2023

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 126/2014.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita, **in modalità digitale**, la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 126/2014.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, con decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

Considerato che dal 01/01/2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e, pertanto, tutti gli enti locali adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato decreto legislativo;

Dato atto che con deliberazione n. 39 del 20/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce testualmente: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

Richiamato, inoltre, il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e costituzione/variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario col supporto dei vari Servizi comunali ha effettuato le verifiche dei residui attivi e passivi, giustificando le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) sopra citate, e riaccertato gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento confluito definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Dato atto che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2022 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che il Servizio Finanziario ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nel seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento: "allegato a) variazione esigibilità residui 2022";

Considerato, pertanto, necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

Dato atto che il Fondo Pluriennale Vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati,

se positiva, risulta così costituito (all. B):

PARTE CORRENTE	IMPORTI
Residui passivi al 31/12/2022 cancellati e reimputati all'esercizio 2023 e agli esercizi successivi	€. 17.428,08
Residui attivi al 31/12/2022 cancellati e reimputati all'esercizio 2023 e agli esercizi successivi	€. 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€. 17.428,08
PARTE CAPITALE	IMPORTI
Residui passivi al 31/12/2022 cancellati e reimputati all'esercizio 2023 e agli esercizi successivi	€. 511.503,27
Residui attivi al 31/12/2022 cancellati e reimputati all'esercizio 2023 e agli esercizi successivi	€. 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€. 511.503,27

TOTALE FPV Euro 528.931,35

Considerato che, al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Considerato, altresì, che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2023, 2024 e 2025 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale la deliberazione di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate, cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio, è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (All. E);

Visti:

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: all. A) "variazione esigibilità residui 2022";

2) Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata dell'esercizio 2023 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito (all. B):

PARTE CORRENTE	IMPORTI
Residui passivi al 31/12/2022 cancellati e reimputati all'esercizio 2023 e agli esercizi successivi	€. 17.428,08
Residui attivi al 31/12/2022 cancellati e reimputati all'esercizio 2023 e agli esercizi successivi	€. 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€. 17.428,08
PARTE CAPITALE	IMPORTI
Residui passivi al 31/12/2022 cancellati e reimputati all'esercizio 2023 e agli esercizi successivi	€. 511.503,27
Residui attivi al 31/12/2022 cancellati e reimputati all'esercizio 2023 e agli esercizi successivi	€. 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€. 511.503,27

TOTALE FPV Euro 528.931,35

3) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (all. C), nonché del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (allegato D);

4) Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel Rendiconto 2022;

Successivamente, con separata votazione,

delibera

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per consentire l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2022 nei termini stabiliti dal TUEL.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **8** del **27.03.2023**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA